

TI_GERICHTE 16.2005.89 vom 22. Juni 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2005.89

FR: TI_GERICHTE 16.2005.89 du 22 juin 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2005.89 del 22 giugno 2006

Regeste

contratto per noleggio e posa ponteggi - contratto misto - contestazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate - prova mediante valutazione comportamento committente secondo la buona fede - portata del silenzio del committente

Erwägungen

E. 1

Il 29 gennaio 2002 CO 1 (in seguito CO 1), che si occupa del montaggio e noleggio di ponteggi, ha allestito per la società RI 1 SA (in seguito RI 1 SA) un'offerta nella quale erano indicati i prezzi unitari per la posa e il noleggio di ponteggi di facciata per uno stabile situato a _____, offerta sottoscritta per accettazione da quest'ultima. Il 9 luglio 2002, smontati i ponteggi allestiti lungo le case di cui alle particelle n. 5819 e 5820 RFD _____i, la CO 1 ha inviato alla RI 1 SA la fattura 9 luglio 2002 sulla quale quest'ultima ha versato due acconti per complessivi fr. 4'398.-; da qui un saldo a suo favore di fr. 2'206.15. Nel mese di maggio 2002 la CO 1 ha ricevuto un nuovo incarico per la posa di ponteggi sulla part. 1587 RFD _____, installazione rimossa nel mese di febbraio 2003 con conseguente notifica della fattura 6 febbraio 2003 sulla quale rimane un saldo scoperto di fr. 2'025.80.

E. 2

Con istanza 20 agosto 2003 la CO 1 ha convenuto la RI 1 SA davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4'231.95. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ritenendola ingiustificata, con particolare riferimento alle misurazioni effettuate, eccessive sia per le altezze, larghezze e lunghezze, e non conforme alle pattuizioni, l'offerta 29 gennaio 2002 dovendo essere riferita a tre stabili (part. 5819, 5820 e 1587) e non solo ai primi due come preteso dall'istante, la quale ha pure fatturato prestazioni non concordate. Essa ha da parte sua fatto valere una pretesa riconvenzionale di fr. 3'931.20, poi ridotti a fr. 2'030.-, a titolo di mercede pagata in eccedenza.

E. 3

Con sentenza 27 giugno 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto misto con elementi dell'appalto e della locazione, non ha ritenuto comprese nell'offerta 29 gennaio 2002 della ditta istante le prestazioni per la posa dei ponteggi nella casa C (part. 1587 RFD _____). Egli ha così riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento di fr. 3'602.50 a saldo delle sue fatture, importo limitatamente al quale ha accolto l'istanza. In particolare il primo giudice ha riconosciuto alla ditta istante gli importi esposti a titolo di noleggio dei ponteggi per le tre case siccome calcolati sulla base del costo unitario pattuito dalle parti e per una durata non contestata dalla convenuta. Per quanto attiene alle altre prestazioni, il segretario assessore ha riconosciuto la correttezza di tutte le

poste fatturate dall'istante, salvo l'importo di fr. 585.- relativo a 9 ore di lavoro per lo spostamento del materiale al luogo di carico che non risultano essere state concordate con la convenuta, alla quale il primo giudice addebita in sostanza un comportamento contrario al principio della buona fede per aver contestato le pretese avversarie, con particolare riferimento alle misure esposte, solo in sede giudiziaria, ossia allorquando i ponteggi erano già stati rimossi e il terreno attorno alle case sistemato, rendendo così praticamente impossibile all'istante la prova della correttezza delle misurazioni fatturate. Accertato il parziale benfondato delle pretese dell'istante, il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta intesa alla restituzione di eccedenze pagate alla ditta istante.

E. 4

Con il presente tempestivo gravame RI 1 SA è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto provate le pretese di parte istante nonostante questa non abbia fornito nessuna prova a sostegno delle stesse, contravvenendo così all'art. 8 CC. Con osservazioni 12 settembre 2005 l'istante ha concluso per la reiezione del ricorso.

E. 5

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

E. 6

Secondo l'art. 8 CC, chi, come l'istante, procede per l'incasso di una mercede d'appaltatore, è tenuto, in base alle regole generali in materia di onere probatorio, a dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto così come la congruità della propria pretesa. In concreto, litigiosa non è l'esistenza di un contratto tra le parti, bensì l'effettiva esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante e in particolare la determinazione della mercede di sua spettanza. Tale prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche mediante la valutazione, secondi i canoni della buona fede, del comportamento preprozessuale e processuale del committente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 88; II CCA sentenza 12.2004.193 del 7 settembre 2005). In questo senso viene attribuito valore probatorio – nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi – al comportamento di quel committente che nella fase preprozessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'imprenditore, o addirittura, come nel caso concreto, paga degli acconti sulla base dei conteggi di quest'ultimo salvo poi esigere durante

la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione (sentenza del Tribunale federale 4C.348/2005). Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa. Non può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima poco o nulla eccepisce in merito alla fatturazione dell'appaltatore, e che solo in causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del fornitore d'opera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 42; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 90 m. 83 e 88).

E. 7

Sulla base di questi principi la valutazione delle prove effettuata dal segretario assessore e la conclusione cui egli è giunto ritenendo adempiuto da parte dell'istante l'onere della prova che le competeva, non può essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria. Segnatamente, per quel che riguarda il contenuto dell'offerta 29 gennaio 2002, non può essere considerata arbitraria l'interpretazione del primo giudice secondo cui questa era riferita solo alle prime due case, poiché basata sulle indicazioni fornite dalla convenuta medesima in calce a questo documento, ove il suo rappresentante menziona unicamente le prime due case (case A + B), ritenuto che quella fornita dalla ricorrente secondo la quale questa menzione era da intendersi solo dal punto di vista temporale, costituisce semplicemente una diversa interpretazione a lei più favorevole ma non sufficiente a fondare una censura di arbitrio. Quanto alle misure fatturate dall'istante, la contestazione della convenuta è stata sollevata per la prima volta con la risposta di causa del 26 settembre 2003, ovvero oltre un anno dopo l'emissione della prima fattura e a distanza di otto mesi dalla notifica della seconda fattura. Inoltre neppure al ricevimento dei dettagli delle misure effettuate dalla ditta istante di cui ai suoi scritti 22 marzo e 13 maggio 2002 (dettagli sicuramente noti alla convenuta tant'è che è stata lei stessa a produrli in causa [doc. 8]), con relative richieste di acconti (doc. L) debitamente onorati dalla convenuta, quest'ultima ha ritenuto di dover puntualizzare la sua posizione mettendo in discussione le misurazioni proposte, ciò che nemmeno ha fatto al ricevimento dei solleciti di pagamento 20 novembre, 13 e 20 dicembre 2002 (doc. F) e della situazione finale 6 febbraio 2003 (doc. 1). La convenuta non ha quindi mai contestato prima dell'inizio della causa la pretesa dell'istante, tantomeno le misure applicate, lo scritto 24 gennaio 2003 (doc. 16) al quale fa riferimento e che non è stato prodotto agli atti, sembra concernere altre problematiche ma non espressamente il problema delle misure. In circostanze del genere, la convenuta ha impedito all'istante, una volta rimossi i ponteggi e ripristinato il terreno adiacente le case, di dimostrare la correttezza delle stesse. Al riguardo, _____, al quale fa riferimento la ricorrente, avrebbe tutt'al più potuto confermare il contenuto delle fatture, ma non le misure dei ponteggi. Alla luce di questo comportamento preprozessuale e processuale della convenuta, valutato secondo i canoni della buona fede, non può essere censurato il giudizio impugnato che ha ritenuto adempiuto da parte dell'istante l'onere della prova che le competeva ai sensi dell'art. 8 CC e che ha quindi accolto, ancorché in misura parziale, le sue pretese.

E. 8

Ne discende che il ricorso, che non ha concretizzato nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC la ricorrente essendosi in sostanza limitata a riproporre

le proprie contestazioni della pretesa avversaria evidenziando così la natura prevalentemente appellatoria del suo gravame, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 luglio 2005 di RI 1 SA è respinto . 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese fr. 50.- fr. 350.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: - Savosa; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.